

# DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 30 MARZO 2001

*ultimo aggiornamento ex D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*

## Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

### Art. 2.2

I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. **Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.**

#### **Art. 40.1**

La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. **Sono escluse dalla contrattazione collettiva** le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

#### **Art. 5.2**

... le determinazioni per **l'organizzazione degli uffici** e le misure inerenti alla **gestione dei rapporti di lavoro**, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare **la direzione e l'organizzazione del lavoro** nell'ambito degli uffici, sono assunte in via **esclusiva dagli organi preposti alla gestione** con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.

#### **Art. 9**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, **i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione**.